

Civile Sent. Sez. 3 Num. 7374 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA
Data pubblicazione: 13/04/2015

SENTENZA

sul ricorso 23373-2011 proposto da:

CASTALDO GIANCARLO CSTGCR75M10Z345A, elettivamente domiciliato in ROMA, C/O STUDIO ARCURI D'AMBROSIO VIA APPIA NUOVA 103, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE URSINI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

2015

257

contro

CREATIVE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, dottor VINCENZO MASULLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO SECCHI, 9, presso lo

studio dell'avvocato ANTONIO RUVITUSO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO MARESCALCO, MAURIZIO LOJACONO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2632/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/07/2010, R.G.N. 311/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito l'Avvocato MARIA CRISTINA TABANO per delega;

udito l'Avvocato MAURIZIO LOJACONO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Svolgimento del giudizio.

Nel novembre 2001 Giàncarlo Castaldo conveniva in giudizio la Creative srl, chiedendone la condanna alla restituzione dell'acconto di lire 1.500.000 e della somma per suo conto anticipata da Prestitempo-Deutsche Bank, nonché al risarcimento dei danni tutti da esso attore subiti per effetto del grave inadempimento del contratto da lui concluso con la società convenuta nell'ottobre 2000, avente ad oggetto l'infoltimento dei capelli mediante *"tecnica non chirurgica e non invasiva, utilizzando uno speciale tessuto compatibile con l'epidermide in cui vengono inseriti capelli veri necessari"*; contratto di cui chiedeva contestualmente la risoluzione.

Nella costituzione in giudizio di Creative srl, e previa consulenza tecnica d'ufficio, veniva emessa la sentenza n. 8175/06 con la quale l'adito tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda, condannava la società convenuta al pagamento della somma risarcitoria equitativamente stimata di euro 3000,00, oltre interessi e metà delle spese di lite; con rigetto di ogni altra istanza.

Proposto appello principale da Creative srl ed appello incidentale dal Castaldo avverso il mancato accoglimento della sua domanda di risoluzione, veniva emessa la sentenza n. 2632/10 con la quale la corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del tribunale: - annullava la condanna della convenuta al pagamento della suddetta somma di euro 3000,00; - respingeva

l'appello incidentale; - compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso questa sentenza viene dal Castaldo proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, ai quali resiste Creative srl con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cpc.

Motivi della decisione.

§ 1.1 Con il primo motivo di ricorso Castaldo lamenta - ex art.360, 1^a co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. - violazione all'articolo 112 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione; per essersi la corte di appello limitata a ritenere "ininfluente ai fini della decisione" (in quanto sottoscritta solo al momento dell'impianto dei capelli e, dunque, prima che egli potesse verificare gli effetti nocivi della protesi impiantata) la questione della invalidità o inefficacia, ex articolo 33 codice del consumo (art.1469 cc), della clausola contrattuale di gradimento con la quale esso committente dichiarava la conformità della protesi stessa a quanto commissionato mesi prima. Lungi dal risultare influente ai fini della decisione, la circostanza che Creative srl gli avesse fatto previamente firmare tale clausola di gradimento denotava di per sé la violazione, da parte della convenuta, degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale

§ 1.2 La censura è infondata.

La corte di appello (sent. pag.5) ha effettivamente reputato "ininfluente ai fini della decisione" la clausola di gradimento

(in quanto stipulata prima che il Castaldo avesse modo di verificare gli effetti ed i risultati dell'infoltimento praticato sul suo cuoio capelluto); ma ciò ha fatto al fine di respingere l'eccezione opposta fin dal primo grado di giudizio dalla convenuta Creative srl, la quale aveva inteso avvalersi della clausola di gradimento in questione al fine di ottenere il rigetto delle domande avversarie. Su tale pacifico presupposto, la dichiarazione di 'ininfluenza' della clausola in oggetto ha dunque giovato - e non nuociuto - al Castaldo; il quale non ha pertanto qui titolo per dolersene. Ciò a *fortiori* considerando che la rilevanza, nella fattispecie, della clausola di gradimento era stata sostenuta e ribadita dalla Creative S.r.l. mediante specifico motivo di appello principale; mentre il Castaldo non aveva in precedenza dedotto alcunché sul fatto che la sola induzione alla sottoscrizione della clausola di gradimento prima della possibilità di verificare gli effetti dell'infoltimento dei capelli integrasse - di per sé - grave inadempimento, sotto il profilo della violazione *ex adverso* degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt.1175-1176 cc.

§ 2.1 Con il *secondo* motivo di ricorso Castaldo deduce violazione degli articoli 112 cpc, 1175-1176 e 1375 cod.civ., per avere la corte di appello erroneamente affermato la violazione da parte del tribunale dell'articolo 112 codice di procedura civile; là dove il primo giudice, a dire della corte territoriale, avrebbe affermato la responsabilità di Creative srl per un inadempimento contrattuale (omissione dei test necessari a verificare la

compatibilità della protesi con la cute del paziente) diverso da quello dedotto in giudizio da esso attore (difformità della protesi impiantata rispetto al tipo di intervento contrattualmente pattuito). Contrariamente a tale assunto, il tribunale non era incorso in alcuna violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato, avendo motivatamente riscontrato l'effettiva sussistenza dei gravi inadempimenti da esso attore fin dall'inizio addebitati a Creative srl.

§ 2.2 La censura è fondata.

La corte di appello ha ravvisato la violazione dell'articolo 112 cpc da parte del tribunale poiché quest'ultimo, pur senza arrivare alla pronuncia di risoluzione contrattuale, aveva accolto la domanda risarcitoria individuando a carico di Creative srl due specifici inadempimenti, insiti (sent. pag.5): - nel non aver mostrato al Castaldo la protesi prima di consegnargliela; - nel non aver sottoposto il Castaldo *"ai necessari test preventivi per appurare l'esistenza di eventuali patologie che avrebbero potuto causare problemi in seguito all'applicazione della protesi"*.

Tali addebiti, secondo la corte di appello, dovevano ritenersi diversi da quelli dedotti in giudizio dal Castaldo, basati essenzialmente sulla difformità della protesi impiantata rispetto alla descrizione dell'intervento originariamente pattuito in contratto.

Questa affermazione non è dirimente.

Il tribunale ha ravvisato l'inadempimento di Creative S.r.l., sia nel non aver mostrato al Castaldo la protesi prima della sua

installazione, sia nel non aver appurato la tolleranza del soggetto alla protesi medesima. La mancata effettuazione dei test preventivi - reputati "necessari" dal tribunale alla realizzazione dello scopo contrattuale - aveva fatto sì che il Castaldo, poco dopo l'applicazione della protesi, avesse riportato alcuni disturbi ("prurito, senso di peso al capo e cefalea") risultanti dalla certificazione medica in atti e, comunque, ritenuti dal ctu causalmente riferibili alla protesi stessa.

Diversamente da quanto sostenuto dalla corte territoriale, l'affermazione del tribunale non andava oltre la domanda del Castaldo, dal momento che fin dall'atto di citazione in primo grado (riportato in ricorso) questi aveva chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento di Creative S.r.l.; insito sia nella difformità del prodotto rispetto alla previsione contrattuale ("*installazione di una guaina di plastica munita di capelli finti, in sostanza né più né meno che una parrucca*", a fronte dell'impegno ad effettuare l'infoltimento con capelli veri radicati su tessuto dermatologicamente compatibile), sia nella sua "*totale inadeguatezza*" rispetto agli scopi connaturati al contratto.

Orbene, deve qui richiamarsi il principio in base al quale il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non deve limitarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute; dovendo egli avere invece riguardo al contenuto sostanziale della pretesa dedotta, come



desumibile dalla natura delle vicende allegate e rappresentate dalla parte istante. Sicchè incorre nel vizio di omesso esame il giudice di merito che limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. (Cass. n. 23794 del 14/11/2011 ed altre).

E proprio nell'ambito di una ricostruzione sostanziale della domanda, tale da dare piena contezza dell'effettiva volontà della parte, la corte di appello non ha, nel caso di specie, considerato che: - 'difformità' ed 'inadeguatezza' della protesi costituivano, nella prospettazione di parte attrice, profili tra loro interdipendenti; posto che il Castaldo aveva sostenuto l'inadeguatezza della protesi proprio perché del tutto diversa (capelli finti su protesi plastica, in luogo di capelli veri impiantati su tessuto compatibile con la sua cute) da quella da lui ordinata; - l'aver determinato tali profili di difformità ed inadeguatezza concretava inadempimento da parte di Creative srl, sulla quale gravava l'obbligo di verificare, appunto con i test sulla cute del Castaldo necessari allo scopo, che la protesi incollata non sortisse i riscontrati effetti nocivi.

Risulta, in definitiva, che l'affermazione sulla mancata esecuzione dei test di compatibilità - assunti nella loro mera strumentalità al diligente adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di Creative srl e, per ciò solo, al raggiungimento dello scopo pratico perseguito dalle parti con il contratto - non si poneva al di fuori della domanda attorea e non

violava, pertanto, il principio di correlazione ex articolo 112 cpc.

Deve in proposito riaffermarsi che *"il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del "tantum devolutum quantum appellatum" (art. 345 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un "error in procedendo" che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti"* (da ultimo, Cass. n. 21421 del 10/10/2014).

Su tale premessa, comportante la legittimità in questa sede del vaglio interpretativo della domanda attraverso il prisma della correlazione tra il chiesto ed il pronunciato, va poi altresì considerato come pure ricompreso nella domanda fosse il profilo di inadempimento individuabile nel fatto - anch'esso posto dal tribunale a base della propria pronuncia - che Creative srl, come appreso dal testimoniale, non avesse *"mostrato al Castaldo la protesi prima della consegna della stessa"*; con ciò violando un obbligo di informazione che la stessa corte di appello (sent. pag.6) ha ritenuto comportare violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex articolo 1375 cc. Nella

rappresentazione dell'attore, infatti, la protesi non sarebbe stata installata (e, dunque, i disturbi lamentati non si sarebbero verificati) qualora essa gli fosse stata mostrata ed illustrata a tempo debito, in una con gli aspetti di difformità rispetto al contratto; anche considerato l'arco temporale intercorso tra la stipula del contratto (ottobre 2000) e l'esecuzione dell'intervento (febbraio 2001).

Va da ultimo considerato, nella disamina della presente doglianza, che è pur vero che, in accoglimento del secondo motivo di appello principale di Creative srl, la corte territoriale ha aggiunto una ulteriore ed autonoma *ratio decidendi* di rigetto; affermando (sent. pag.6) che la domanda di risarcimento proposta dal Castaldo non avrebbe potuto trovare comunque (*id est*: pur in assenza di contrasto con l'art.112 cpc) accoglimento, stante "la mancata prova del danno". Tale *ratio decidendi*, al più valevole per la domanda risarcitoria, doveva però reputarsi del tutto inconferente al fine di rigettare la domanda attorea di risoluzione contrattuale (fatta oggetto dell'appello incidentale del Castaldo), quantomeno nei suoi effetti meramente restitutori e non necessariamente risarcitori.

§ 3.1 Con il terzo motivo di ricorso il Castaldo si duole - ex art.360, 1^a co. nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. - della mancata pronuncia da parte della corte territoriale sul suo motivo di appello incidentale il quale, contrariamente a quanto affermato nella sentenza qui impugnata, non riguardava la mera quantificazione del danno risarcibile, bensì la mancata pronuncia



di risoluzione del contratto da parte del tribunale; nonostante che quest'ultimo, prima di addivenire ad una liquidazione equitativa del danno nell'importo di euro 3000,00, avesse ravvisato plurimi e gravi inadempimenti contrattuali da parte di Creative srl srl.

§ 3.2 Anche questa censura merita accoglimento.

Escluso, per le ragioni finora esposte, che l'accertamento da parte del tribunale dei profili di inadempimento contrattuale si ponesse in contrasto con l'articolo 112 cpc, si poneva il problema di valutare se tali profili fossero a tal punto 'gravi' da determinare la risoluzione del contratto, così come richiesto dall'attore.

Il tribunale, dopo aver affermato la suddetta plurima violazione degli obblighi contrattuali da parte di Creative srl, si è limitato ad affermare che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto e pronunce accessorie (sent. trib. pag.8).

L'incongruità della decisione del primo giudice era stata fatta specificamente oggetto dell'appello incidentale del Castaldo, il quale aveva lamentato avanti alla corte territoriale il fatto che il tribunale non avesse motivato alcunché sul rigetto della sua domanda di risoluzione del contratto, pur dopo il positivo riscontro degli inadempimenti di Creative srl e della loro attitudine a frustrare le finalità contrattuali.

All'omessa motivazione da parte del tribunale, si è però aggiunta l'incongrua pronuncia da parte della corte di appello; la

quale (sent. pag.7) ha ritenuto di respingere l'appello incidentale perché concernente il 'quantum' di un danno che l'attore non aveva comunque dimostrato di aver subito.

Contrariamente a tale assunto, il motivo di appello incidentale del Castaldo riguardava la gravità degli inadempimenti di Creative srl e la loro idoneità a determinare la risoluzione del contratto (così come richiesta, quale effetto dell'accoglimento del gravame incidentale, anche nelle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza di appello); vale a dire, aspetti sui quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendoli erroneamente assorbiti dal problema della quantificazione del danno; diverso e non dirimente, come già osservato, rispetto alla domanda di risoluzione contrattuale ed ai conseguenti provvedimenti meramente restitutori. Ne segue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza, con rinvio alla corte di appello di Napoli in diversa composizione; la quale - esclusa la violazione da parte del tribunale dell'articolo 112 cpc - dovrà valutare la gravità ed importanza degli inadempimenti riscontrati al fine di determinare, ex art.1455 cc, la risoluzione del contratto; con tutte le conseguenti decisioni di natura restitutoria e risarcitoria.

Pqm

La Corte

- accoglie il ricorso;
- cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile in data 28 gennaio 2015.

JELLERNA
2015/01/28
Corte di Cassazione